



*Area Welfare
Servizio Politiche d'Inclusione Sociale*

DETERMINAZIONE

N. 25 DEL 13/11/2020

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici e dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 – TUEL - Indizione procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti pubblici per la conclusione di un Accordo Quadro di cui all'art 54, comma 3, dello stesso Codice, per l'affidamento delle attività delle P.U.A.T. “Porte Unitarie di Accesso Territoriale” per un periodo di anni tre. Approvazione documenti di gara: CSA, Disciplinare, Bando, Elenco dipendenti.

CIG [8516900039]



Il Dirigente del Servizio Politiche d'Inclusione Sociale

PREMESSO

- che nel corso degli anni il Comune di Napoli e l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro hanno portato avanti processi e sperimentazioni significative nell'ambito dell'integrazione tra servizi sociali e sanitari. Già dal 2013, infatti, i due Enti hanno intrapreso un graduale e complessivo percorso che ha consentito l'organizzazione di un organico sistema di accesso ed erogazione delle prestazioni sociosanitarie a compartecipazione della spesa;
- che con l'entrata in vigore della D.G. Regione Campania n. 50/2012 sono state definite in maniera organica le prestazioni, le modalità di accesso e valutazione e le quote di compartecipazione alla spesa in riferimento a tutte le prestazioni comprese nei L.E.A. sociosanitari sia nel livello domiciliare che residenziale e semiresidenziale;
- che in tale contesto il Comune di Napoli e la A.S.L. Na 1 Centro hanno ridefinito il proprio modello organizzativo integrato, a partire dalle sperimentazioni già realizzate, che è stato formalizzato mediante la sottoscrizione di Accordi di Programma con i quali è stata approvata la programmazione sociosanitaria dei Piani Sociali di Zona triennali;
- che con l'Accordo di programma è definito, dunque, il modello organizzativo e di funzionamento degli organismi integrati, che sono individuati nelle P.U.A.T. (Porte Unitarie di Accesso Territoriale) e nelle U.V.I. (Unità di Valutazione Integrata) che sono istituite per ciascun livello territoriale definito dal Distretto Sanitario e dalla Municipalità corrispondente;
- che in particolare la P.U.A.T. in questo assetto rappresenta il punto di raccolta in *back office* di tutte le proposte d'accesso ed il conseguente raccordo funzionale fra i diversi soggetti componenti la rete del sistema integrato delle prestazioni sociosanitarie;

TENUTO CONTO

- che l'appalto attualmente in corso per la gestione delle PUAT ha avuto termine in data 20/09/2020;
- che per assicurare la continuità delle prestazioni si è fatto ricorso all'istituto del quinto d'obbligo, prolungando il servizio fino al 20/11/2020;
- che si rende necessario continuare a scongiurare interruzioni del servizio assicurato dalle PUAT al fine di consentire ai cittadini l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni socio-sanitarie;
- che lo strumento più adeguato a garantire la necessaria continuità del servizio in discorso con un più adeguato orizzonte temporale è rappresentato dall'accordo quadro che consente di selezionare preventivamente, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'operatore economico con il quale sottoscrivere specifici contratti esecutivi sulla base



delle risorse disponibili;

- che, in particolare, stanti le esigenze di omogenea gestione del servizio sul territorio cittadino anche al fine di facilitare i cospicui flussi documentali e informativi tra il Servizio Politiche d'Inclusione Sociale e le locali Porte Unitarie di Accesso, si rende opportuno il ricorso all'Accordo Quadro di cui all'art. 54, comma 3, del Codice degli appalti pubblici;
- che la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Campania Deliberazione n.77 /2018, ha considerato di diritto che "la stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL)" e, con riferimento alla prenotazione di impegno, che "non è la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura di scelta del contraente a fare sorgere l'obbligo di adempimenti contabili, bensì il correlato contratto attuativo";

DATO ATTO

- che nei sensi suindicati, con nota PG/2020/503512 lo scrivente Servizio ha richiesto parere al Servizio Centro Unico Acquisti e Gare circa la regolarità della procedura di gara prescelta;
- che il cennato Servizio, con nota PG/2020/514038 ha validato la procedura di gara de qua, trattandosi di "*procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016... con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*";

RITENUTO OPPORTUNO

- pertanto, indire una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del codice degli appalti pubblici, per la selezione di un ente gestore con il quale stipulare un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire il servizio di Porte Unitarie di Accesso Territoriali per un periodo di anni tre;
- stabilire che a seguito dell'accordo quadro saranno sottoscritti contratti attuativi con l'ente gestore in conformità con l'offerta presentata in sede di gara e sulla base delle risorse finanziarie disponibili;
- approvare i documenti di gara: CSA, Disciplinare, Bando, elenco dipendenti che, allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
- approvare il Quadro economico finanziario del servizio P.U.A.T., allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- precisare, ai sensi del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:



- il fine che si intende perseguire con l'Accordo quadro è quello di garantire l'accesso alle prestazioni sociosanitarie previste dai livelli essenziali delle prestazioni;
 - l'oggetto dell'Accordo quadro è la prestazione delle attività denominate "Porte Unitarie di Accesso Territoriali" così come descritto nell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto;
 - le clausole essenziali sono quelle indicate nell'allegato CSA;
 - relativamente alla forma dell'Accordo quadro e dei successivi contratti attuativi, il primo sarà stipulato a mezzo di atto pubblico e gli altri con scrittura privata;
 - la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta con aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa;
- prevedere, inoltre, che:
- l'aggiudicazione avvenga anche in presenza di una sola offerta valida;
 - nel caso in cui se ne verificano i presupposti di urgenza di cui all'art. 32, comma 8, del codice dei contratti pubblici, si possa autorizzare l'esecuzione anticipata delle prestazioni, visto che si tratta di un servizio destinato a garantire, mediante l'attività delle P.U.A.T. Porte Unitarie di Accesso Territoriale, l'accesso alle prestazioni sociosanitarie previste quali Livelli essenziali delle Prestazioni a favore di anziani in condizioni di fragilità e spesso in stato di abbandono e di persone in carico in condizioni di disabilità grave e gravissima, e che, quindi, l'attività in questione si configura come essenziale ed indispensabile;
 - non sia prodotto il DUVRI in quanto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e quindi non sono previsti oneri di sicurezza;
 - non vi sia suddivisione della gara in lotti in considerazione della necessità di una gestione unitaria e complessiva delle azioni da realizzarsi che devono garantire omogeneità e stretto collegamento tra i diversi elementi del processo di lavoro sistemico e del modello organizzativo complesso;
 - non sono attive convenzioni MEPA-CONSIP per l'affidamento del servizio di che trattasi.
- stabilire che:
- le istanze formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli debbano pervenire entro il termine previsto dal bando di gara, secondo le modalità stabilite dal CSA, dal Disciplinare e dallo stesso Bando;



- che per l'esame delle istanze sia istituita apposita commissione di valutazione che opererà a titolo non oneroso.
- Siano demandati all'Area Centro Unico Acquisti e Gare Servizio i consequenziali adempimenti di competenza.

ATTESTATO:

- che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini della esclusione di eventuali ipotesi di conflitto ex art. 6 bis L. 241/90, introdotto con L. 190/2012 (art. 1 comma 41), e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014 è stata espletata dalla dr.ssa Angela Maria Picardi, Responsabile Unità Organizzativa Prestazioni sociosanitarie a compartecipazione della spesa del Servizio Politiche di Inclusione Sociale;
- che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli art. 13 comma 1 lett. b) e 17 comma 2 lett. a) del Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente, approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013.

VISTI

- Gli artt. 107 e 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. lgs 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportata:

- **Indire** gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, e mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, per la stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore ai sensi dell'art. 54, comma 3, del codice dei contratti pubblici finalizzato all'affidamento – per un periodo di tre anni – del servizio P.U.A.T. - Porte Unitarie di Accesso Territoriali - secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto, dal Disciplinare di gara e dal Bando allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- **Stabilire** che con l'ente selezionato si provvederà a stipulare specifici contratti esecutivi sulla base delle esigenze che sorgeranno e delle risorse disponibili nel triennio di vigenza dell'Accordo Quadro;
- **Precisare** che:



- Il fine che si intende perseguire con l'Accordo quadro è quello di garantire l'accesso alle prestazioni sociosanitarie previste dai livelli essenziali delle prestazioni;
 - L'oggetto dell'Accordo quadro è la prestazione delle attività denominate "Porte Unitarie di Accesso Territoriali" così come descritto nell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto;
 - Le clausole essenziali sono quelle indicate nell'allegato CSA;
 - Relativamente alla forma dell'Accordo quadro e del successivo contratto questi saranno stipulati a mezzo di atto pubblico;
 - La modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta con aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa;
- **Precisare**, inoltre, che:
- non si è provveduto alla suddivisione in lotti in considerazione della necessità di una gestione unitaria e complessiva delle azioni da realizzarsi che devono garantire omogeneità e stretto collegamento tra i diversi elementi del processo di lavoro sistemico e del modello organizzativo complesso;
- **Approvare** il Prospetto Economico previsionale, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
 - **Approvare** il Capitolato Speciale di Appalto, il Disciplinare, il Bando e l'elenco dei prestatori dell'appalto vigente ai fini dell'applicazione della cd. "clausola sociale", allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
 - **Prevedere** fin da ora che, nel caso in cui se ne verificano i presupposti di urgenza di cui all'art. 32, comma 8, del codice dei contratti pubblici, si possa autorizzare l'esecuzione anticipata delle prestazioni, visto che si tratta di un servizio destinato a garantire, mediante l'attività delle P.U.A.T. Porte Unitarie di Accesso Territoriale, l'accesso alle prestazioni sociosanitarie previste quali Livelli essenziali delle Prestazioni a favore di anziani in condizioni di fragilità e spesso in stato di abbandono e di persone in carico in condizioni di disabilità grave e gravissima, e che, quindi, l'attività in questione si configura come essenziale ed indispensabile;
 - **Stabilire** che il R.U.P. della procedura di gara di che trattasi è la dr.ssa Angela Maria Picardi, Responsabile Unità Organizzativa prestazioni sociosanitarie a compartecipazione della spesa del Servizio Politiche di Inclusione Sociale.

Il dirigente in relazione al presente atto attesta che:

- *ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, novellato con L.190/2012 (Art.1 comma 4) e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Napoli con Delibera di Giunta Comunale 254/2014 e ss.mm.ii. non è stata*



rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione;

- *l'adozione dello stesso avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 183, comma 7 D.L. 267 del 18/8/2000 e l'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2., lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28/02/2013;*

Il Dirigente
Servizio Politiche di Inclusione Sociale
dott.ssa Natàlia D'Esposito

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Piano economico finanziario PUAT annuale (52 settimane)

Costi orari personale adeguati al tariffario CNL coop soc 2019 Tabella settembre 2020.

VOCE DI COSTO PREVISIONALE	monte ore medio settimanale	n. settimane	monte ore totali	costo orario	monte ore totali per 10 municipalità
Coordinatore (D3)	38	52	1976	24,07 €	47.562,32 €
Assistente sociale (D2)	380	52	19760	22,54 €	445.390,40 €
Operatori (C1)	500	52	26000	20,09 €	522.340,00 €
Sistema informativo					9.000,00 €
Costi generali e di gestione (8%)					81.943,42 €
Totale imponibile					1.106.236,14 €
Iva al 5%					55.311,81 €
Totale complessivo					1.161.547,95 €

Triennio netto IVA

3.318.708,42 €

Triennio lordo IVA

3.484.643,84 €



AREA WELFARE
Servizio Politiche di Inclusione sociale

Capitolato d'appalto per l'individuazione di un operatore economico con il quale concludere un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii. da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la gestione delle attività denominate "Porte Unitarie d'Accesso Territoriale".

CIG (8516900039)

Articolo 1

Oggetto dell'affidamento

Il Comune di Napoli e l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro hanno portato avanti nel corso degli anni delle sperimentazioni significative nel campo dell'integrazione tra interventi sociali e sanitari. I due Enti già dal 2003 hanno intrapreso un graduale e complessivo percorso che ha consentito l'organizzazione di un sistema organico per l'accesso, la valutazione e l'erogazione delle prestazioni sociosanitarie a compartecipazione della spesa.

Successivamente, con l'entrata in vigore della Delibera di Giunta della Regione Campania n.50/2012, sono state definite in maniera organica le prestazioni, le modalità di accesso e valutazione e le quote di compartecipazione alla spesa in riferimento a tutte le prestazioni sociosanitarie comprese nei L.E.A. Livelli Essenziali Assistenziali previsti nel Titolo V della Costituzione Italiana, sia nel livello domiciliare (A.D.I. – Assistenza Domiciliare Integrata) che in quello residenziale (R.S.A. – Residenze Sanitarie Assistenziali per persone disabili e per persone anziane, Comunità Alloggio per persone con disagio psichico) e semiresidenziale (Centri Diurni per disabili e per anziani).

Il Comune di Napoli e la A.S.L. Napoli 1 Centro da allora hanno gradualmente ridefinito il proprio modello organizzativo integrato, a partire dalle sperimentazioni già realizzate, modello formalizzato mediante la sottoscrizione tra i due Enti di Accordi di Programma coi quali si è approvata la programmazione sociosanitaria dei Piani Sociali di Zona triennali e si è definito il modello organizzativo e di funzionamento degli organismi integrati individuati nelle P.U.A.T. (Porte Unitarie di Accesso Territoriali, di seguito P.U.A.T.) e nelle U.V.I. (Unità di Valutazione Integrata, di seguito U.V.I.) istituite per ciascun livello territoriale.

L'Ambito sociale e sanitario del Comune di Napoli, infatti, è suddiviso in 10 Municipalità cittadine corrispondenti alla competenza territoriale dei 10 Distretti Sanitari della A.S.L. Napoli 1 Centro (D.S. 24-33). In tale contesto, dunque, il servizio P.U.A.T. si articola in 10 punti di accesso, uno per ogni municipalità/distretto, come precisato nello schema al successivo paragrafo 7. Essi rappresentano il punto di raccolta in *back office* di tutte le proposte di accesso al sistema integrato sociosanitario, ed il conseguente punto di raccordo funzionale tra i diversi soggetti componenti la rete del sistema integrato delle prestazioni sociosanitarie; quest'ultimo aspetto si concretizza anzitutto nella calendarizzazione e nel segretariato delle U.V.I., attività svolte in ciascun punto di accesso P.U.A.T.

Il Servizio P.U.A.T. è dunque l'anello operativo strategico per il recepimento unitario della domanda dei flussi di servizi sociosanitari integrati di natura domiciliare, residenziale e semiresidenziale, al fine di rendere possibile la valutazione multidimensionale e multidisciplinare dei casi di persone con bisogni complessi nell'area della disabilità, della non autosufficienza e della cronicità, del disagio psichico, realizzata dagli operatori presposti nelle U.V.I., una per ogni punto di accesso P.U.A.T. In quanto interfaccia tra le molteplici unità periferiche cittadine coinvolte nel processo, il Punto d'accesso territoriale si attiva con la segnalazione proveniente dalla cosiddetta "rete formale" attraverso una Proposta d'accesso che rappresenta l'inizio formale del procedimento amministrativo. L'U.V.I. è l'organismo cui compete la valutazione multidimensionale del bisogno, funzione svolta mediante un'equipe multi-professionale con competenze multidisciplinari, in grado di leggere le esigenze degli utenti con bisogni sanitari e sociali complessi e che non è possibile scindere. La valutazione multidimensionale rappresenta l'adempimento prioritario e obbligato ai fini della definizione del progetto sociosanitario individualizzato e della presa in carico integrata del cittadino. L'U.V.I. è composta dai vari soggetti previsti dalla normativa vigente e svolge i seguenti compiti: effettua la valutazione multidimensionale delle condizioni sociali, sanitarie e di autosufficienza dell'utente e dei bisogni assistenziali dello stesso e del nucleo familiare, avvalendosi di strumenti di valutazione standardizzati e scientificamente validati, sì da rendere il più possibile omogenei e confrontabili i risultati; verifica la presenza delle condizioni di eleggibilità; elabora il progetto sociosanitario individualizzato (denominato P.A.I.), che deve essere condiviso con l'utente e con il nucleo familiare e/o tutori/amministratori di sostegno e debitamente sottoscritto; verifica ed aggiorna l'andamento del progetto personalizzato; procede alla dimissione concordata su proposta dei referenti dell'equipe integrata.

La natura processuale complessa dei percorsi d'accesso e valutazione (multisetoriale e multiprofessionale e che, in quanto così caratterizzata, sempre necessita di un processo di costante integrazione tra tutti gli *stakeholder* a vario titolo coinvolti), rende necessario che in ciascuna delle fasi procedurali ogni punto di accesso P.U.A.T. svolga funzioni di collettore cui convogliare ogni richiesta d'intervento, al fine di consentire l'attuazione di percorsi assistenziali quanto più unitari ed integrati.

La complessità del contesto territoriale cittadino, la natura sistemica della rete delle prestazioni sociosanitarie (nonché di quelle specifiche sociali e sanitarie), la necessità di pervenire ad una effettiva integrazione di percorsi multisetoriali, multi-professionali e multidisciplinari per realizzare l'obiettivo generale di costruire risposte adeguate ai bisogni complessi dei cittadini negli ambiti sociosanitari della disabilità, della non autosufficienza e cronicità, del disagio psichico, sono tutti elementi che concorrono a rendere opportuno che il servizio P.U.A.T. sia oggetto di una gestione unitaria e complessiva delle azioni da realizzarsi. Si devono, infatti, garantire presupposti di omogeneità, di qualità professionale, di stretto collegamento e di condivisione dei percorsi tra i diversi elementi e soggetti del processo di lavoro e del modello organizzativo complesso. Solo tali presupposti consentiranno di pervenire ad una possibilità concreta di integrazione sociosanitaria. Tutti questi elementi rendono necessaria la previsione in appalto di un unico Lotto territoriale.

Allo stesso tempo non è possibile pervenire *ex ante* alla definizione esatta ed alla consistenza numerica precisa del volume di casi effettivi che saranno oggetto di accesso e valutazione e che risulteranno eleggibili alla rete sistemica delle prestazioni sociosanitarie (anche se i principali *trend* attuali dello sviluppo sociale, tra cui la tendenza generale all'invecchiamento della popolazione, fanno certamente prevedere un aumento generale delle necessità soprattutto per l'ambito della cronicità e della non autosufficienza, ma anche in quello del disagio psichico) e di conseguenza delle effettive attività e delle conseguenti risorse che saranno necessarie per rispondere in maniera adeguata ai bisogni della cittadinanza, attività le quali potranno essere compiutamente misurate, definite ed elaborate solo in corso d'opera ed a seguito di attenta analisi.

L'Amministrazione Comunale intende pertanto selezionare, ai sensi del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii, di seguito "Codice degli Appalti", un operatore economico con il quale concludere un

Accordo Quadro di cui all'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La finalità generale dell'appalto è garantire l'affidamento del servizio "Porte Unitarie di Accesso Territoriali" per il recepimento unitario della domanda e per consentire la valutazione dei servizi sociosanitari di natura domiciliare e dei servizi sociosanitari residenziali e semiresidenziali a gestione integrata e compartecipata nel periodo 2020-2023. Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro saranno sottoscritti singoli contratti applicativi sulla base dei flussi di utenza registrati e delle risorse disponibili.

La presente selezione è articolata in un lotto unico come di seguito indicato:

Lotto	Denominazione	CIG
UNICO	Porte Unitarie d'Accesso Territoriale	CIG 8516900039

Articolo 2

Durata

La durata dell'Accordo Quadro per la gestione del servizio denominato P.U.A.T. è di 36 mesi a decorrere dalla stipula dello stesso o dalla nota di inizio delle attività. Le attività saranno avviate a seguito della sottoscrizione dei contratti applicativi per la durata prevista dagli stessi previa nota formale di avvio delle attività.

Eventuali ritardi nell'avvio delle attività, conseguenti a qualsivoglia procedura interna o esterna al Comune, non potranno, a nessun titolo, essere fatti valere dall'affidatario.

Il Dirigente, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto o si deve provvedere all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, si riserva la facoltà, previa assunzione di motivato provvedimento, della modifica della durata del contratto fino a recedere dallo stesso, senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimenti o compensazioni di sorta, ai quali fin d'ora dichiara di rinunciare. Eventuali ritardi nell'inizio delle attività, conseguenti alle occorrenti procedure amministrative, non potranno - a nessun titolo - essere fatti valere dall'organismo aggiudicatario.

L'Amministrazione si riserva di autorizzare l'esecuzione anticipata delle prestazioni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente occorrente alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Articolo 3

Importo

L'importo complessivo massimo presunto per le attività previste è pari ad € 3.318.708,42 IVA al 5% esclusa, per un totale di € 3.484.643,84 IVA al 5% inclusa.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice l'importo complessivo a base d'asta comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 1.015.292,72 annui oltre IVA, calcolati sulla base di una stima prudenziale dell'entità di manodopera necessaria e dei costi orari desunti da tabelle ministeriali, contratti collettivi o precedenti servizi analoghi.

Il valore complessivo dell'appalto è presunto in quanto alla ditta affidataria saranno retribuite solo le prestazioni specificamente richieste ed effettivamente sostenute.

L'importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla realizzazione delle azioni progettate. Verranno retribuite o rimborsate alla ditta affidataria solo le prestazioni specificamente richieste ed effettivamente rese. Qualora occorra un aumento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'impresa affidataria è obbligata ad assoggettarvisi

mediante atto di sottomissione, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, senza poter sollevare eccezione e/o pretendere indennità aggiuntive, sempre che le suddette variazioni siano contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da mutare la natura della prestazione compresa nell'appalto, ai sensi dell'art.106 co.12 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. In ogni caso, nessuna altra retribuzione (o rimborso) sarà comunque dovuta da parte dell'appaltatore all'impresa aggiudicataria se non quella relativa alla prestazione oraria effettivamente resa. Variazioni di entità superiori al 20% potranno essere concordate tra le parti.

Non sussistono rischi da interferenza, dal momento che alle singole PUAT saranno assegnati locali a loro uso esclusivo, pertanto non è stato redatto il DUVRI e non vi sono oneri.

Articolo 4

Descrizione delle tipologie di prestazioni

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha l'obiettivo di pervenire alla sottoscrizione di un Accordo Quadro con un soggetto attuatore per il servizio denominato P.U.A.T. Porte Unitarie d'Accesso Territoriale, durante il periodo di vigenza dell'Accordo.

Nell'ambito del processo di integrazione sociosanitaria le competenze ed il campo d'intervento del servizio P.U.A.T., con particolare riferimento alla misura effettiva dei quantitativi di attività da produrre i cui volumi si potranno definire compiutamente solo in corso d'opera e sulla base delle necessità emergenti, potranno se necessario modificarsi secondo linee d'indirizzo che verranno unitamente elaborate dal Comune di Napoli e dall'A.S.L. Napoli 1 Centro. Nell'ambito delle attività e dei compiti del servizio P.U.A.T., indicati nella normativa vigente, la ditta aggiudicataria, in stretto raccordo con gli operatori messi a disposizione dai Distretti Sanitari e dal Comune, dovrà comunque garantire le seguenti tipologie di prestazioni:

- raccolta e prima istruttoria di tutte le proposte d'accesso:
 - ai servizi di assistenza residenziale e semiresidenziale a gestione integrata e partecipata proveniente dai punti di accesso individuati e necessitanti di una valutazione integrata per la definizione del bisogno dell'utente e della prestazione allo scopo necessaria;
 - alle prestazioni di cure domiciliari, relativi a bisogni semplici di tipo esclusivamente sociale o sanitario ovvero a bisogni complessi di tipo sociosanitario;
 - per la valutazione e la presa in carico di casi complessi di natura sociosanitaria relativi alla fascia d'età 0-18 anni (con allargamento straordinario alla fascia 18-21);
 - agli assegni di cura di cui al D.M. 26/9/2016 e successive modifiche e integrazioni;
 - alle Comunità tutelari per persone non autosufficienti.

Gli attori del servizio P.U.A.T. dovranno discriminare il bisogno individuato nella proposta di accesso ed avviare un percorso che, a seconda dell'intensità delle situazioni problematiche espresse, semplici o complesse, possa prevedere l'invio ai servizi - sanitari o sociali - o l'attivazione della valutazione multidimensionale finalizzata ad una presa in carico integrata, anche in relazione a interventi e/o prestazioni di nuova istituzione. Ad un bisogno semplice corrisponde infatti l'erogazione di prestazioni sanitarie e/o sociali che non richiedono una valutazione multidimensionale ma il ricorso a procedure più agili e semplificate; ad un bisogno complesso, invece, corrisponde l'erogazione di prestazioni integrate sociali e sanitarie per il quale è necessaria la definizione di un progetto personalizzato in sede di U.V.I. che preveda il coinvolgimento di molteplici professionalità;

- richiesta e raccolta delle Schede S.V.A.M.A. da parte dei diversi professionisti che compongono l'U.V.I. e individuati come pertinenti per il caso specifico (Servizio sociale del Comune territorialmente competente, Medico di medicina generale, specialisti delle Unità Operative del Distretto sanitario competenti a seconda del caso specifico nel caso di bisogni complessi di tipo sociosanitario, ovvero solo delle valutazioni di tipo sociale o di tipo sanitario nel caso di bisogni semplici); raccordo operativo con l'Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.), attraverso la puntuale gestione dell'agenda, dell'organizzazione dei lavori e della calendarizzazione delle sedute della

- stessa con adozione di apposito scadenario (nel caso di bisogni di tipo semplice esclusivamente sociali o sanitari il servizio P.U.A.T. una volta raccolta la documentazione necessaria convoca esclusivamente la componente sociale o sanitaria della U.V.I.); predisposizione e redazione della documentazione relativa al Verbale U.V.I. ovvero al Verbale della componente solo sociale o solo sanitaria della stessa e al P.A.I. Piano assistenziale individuale, compreso laddove necessario il calcolo della quota di spesa sociale a carico dell'utente sulla scorta delle specifiche certificazioni I.S.E.E. provenienti dagli assistenti sociali dei CSST cittadini referenti dei casi;
- attivazione delle prestazioni sociosanitarie: acquisizione del Verbale U.V.I. e del P.A.I. firmato dall'utente ovvero della firma dell'utente direttamente a cura del servizio P.U.A.T. e trasmissione dello stesso firmato entro 5 giorni lavorativi ai Servizi della A.S.L. Na 1 Centro o del Comune che devono formalmente autorizzare l'erogazione della prestazione. Successivamente alla redazione del piano assistenziale a cura dell'U.V.I. a seconda del bisogno assistenziale il servizio P.U.A.T. attiva percorsi diversi:
 - per le prestazioni domiciliari provvede ad inviare con cadenza settimanale i progetti individualizzati agli Enti erogatori che traducono quest'ultimo in termini di piano esecutivo. Il servizio P.U.A.T. fungerà da mediatore tra l'Ente erogatore, gli utenti e i servizi istituzionali, effettuando un monitoraggio dei progetti sia dal punto di vista qualitativo che dei tempi di rivalutazione;
 - per le prestazioni residenziali e semiresidenziali a gestione diretta essa provvede ad inviare il progetto all'U.O.C. competente dell'A.S.L. Napoli 1 Centro che inserisce l'utente in lista d'attesa e predispone il ricovero. In riferimento a quest'ultimo la Porta riceve la comunicazione di avvenuto inserimento per il tramite dell'U.O.C. e successivamente informazioni circa le variazioni del piano assistenziale. In ultimo, informa la rete territoriale in caso di dimissioni del paziente convocando l'U.V.I.;
 - per le prestazioni residenziali e semiresidenziali accreditate il servizio P.U.A.T. trasmette l'esito della valutazione ed il progetto personalizzato all'U.O. Distrettuale competente che autorizza il ricovero dell'utente presso la struttura accreditata;
 - gestione del sistema informatizzato integrato delle prestazioni sociosanitarie, predisposto su indicazione del Comune di Napoli e della A.S.L. Napoli 1 Centro, per la raccolta e valutazione dei dati e informatizzazione delle Schede S.V.A.M.A. e di tutte le ulteriori schede di valutazione multidisciplinare; monitoraggio e registrazione – entro 5 giorni lavorativi dalla data della U.V.I. - sul sistema informativo integrato dei flussi di dati relativi ai progetti personalizzati programmati e realizzati per il proprio ambito territoriale di riferimento con compilazione di tutti i campi informativi richiesti e predisposti, assumendo la responsabilità della corretta imputazione dei dati inseriti; utilizzo dei dati raccolti nell'apposito sistema informativo integrato per alimentare i flussi informativi richiesti dal Comune di Napoli e dalla A.S.L. Napoli 1 Centro. Il soggetto gestore potrà essere chiamato ad inserire nel sistema informatizzato integrato ulteriori dati, informazioni e documenti che la stazione appaltante dovesse ritenere utile ad incrementare l'efficacia complessiva dei flussi di sistema.

Articolo 5

Qualifiche, standard e attività degli operatori impegnati

Il gestore dovrà erogare il servizio avvalendosi di una equipe di lavoro stabile con l'impiego, in ciascun punto di accesso P.U.A.T., delle seguenti figure professionali:

- n. **1 Coordinatore sociale** dei 10 punti di accesso P.U.A.T. con laurea in Servizio Sociale o Sociologia con almeno 18 mesi nell'ultimo triennio (2017-2018-2019) di comprovata esperienza in coordinamento di attività in favore di anziani e/o disabili e/o disagio psichico;
- **Assistente Sociale** (uno per ogni punto di accesso P.U.A.T. con un monte ore medio settimanale per ciascuno di 38 ore) con relativo titolo di studio ed iscrizione all'Albo professionale e con almeno 18 mesi nell'ultimo triennio (2017-2018-2019) di comprovata esperienza in attività in favore di anziani e/o disabili e/o disagio psichico;

- **Impiegato d'ordine** (in numero che sarà definito dall'aggiudicatario in sede di stipula dei contratti applicativi in funzione della necessità di assicurare una media giornaliera di 10 ore di lavoro per ciascuna PUAT, coniugandola con le proprie scelte organizzative) in possesso di diploma di scuola media secondaria.

Il coordinatore e referente dell'Ente affidatario, in particolare, dovrà: mantenere i rapporti col Servizio politiche di Inclusione Sociale e con il referente individuato dalla A.S.L. Napoli 1 Centro per le funzioni di coordinamento, per la regia complessiva ed il monitoraggio sull'andamento dell'affidamento e del lavoro del servizio P.U.A.T. in tutte le fasi di realizzazione; collaborare alla programmazione e coordinamento delle attività; mantenere i contatti con tutti i soggetti della rete territoriale; partecipare alle riunioni d'equipe e/o agli incontri formativi indicati dal Servizio Politiche di Inclusione Sociale e dalla A.S.L. Napoli 1 Centro; coordinare le attività di raccolta dei dati di monitoraggio e valutazione richiesti dal Servizio Politiche di Inclusione Sociale e dalla A.S.L. Napoli 1 Centro.

Gli Assistenti sociali e gli impiegati d'ordine dovranno assicurare in ciascun punto di accesso P.U.A.T. e per tutta la durata contrattuale il corretto svolgimento delle attività delineate nell'art.4 del presente Capitolato e per il numero effettivo di casi che si emergeranno dai territori municipali/distretti sanitari di riferimento.

All'intera equipe operativa dovrà essere garantita l'applicazione di contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente ed in coerenza con la tipologia del servizio affidato, da trasmettere al Servizio Politiche di Inclusione Sociale entro 10 giorni dall'inizio delle attività unitamente agli UNILAV.

Per la stessa Equipe, l'Ente dovrà produrre idonea attestazione circa l'assenza di condanne per alcuno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (D. Lgs. n. 30 del 2014, che attua una direttiva dell'Unione europea - n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile).

L'ente si impegna a garantire che le figure professionali componenti l'equipe siano gli stessi ad essere effettivamente impegnati nella realizzazione delle attività. L'ente dovrà garantire per tutta la durata del servizio il contenimento del *turn over*, fornendo adeguate motivazioni e giustificazioni ad un eventuale avvicendamento e garantendo la sostituzione con operatori in possesso dei titoli e delle esperienze equivalenti a quelli posseduti dall'operatore sostituito. Qualsiasi sostituzione di componenti dell'equipe, inoltre, dovrà essere comunicata e preventivamente autorizzata dal Servizio Politiche di Inclusione Sociale.

Il gestore è tenuto a fornire, una volta avvenuta l'aggiudicazione dell'appalto, entro un termine massimo di n.10 giorni dalla specifica richiesta, i nominativi del personale impiegato nell'espletamento delle attività e dimostrarne il possesso dei relativi requisiti richiesti con presentazione dei titoli, dei curricula e dei certificati di servizio dettagliati che ne attestino l'esperienza.

L'eventuale ente gestore subentrante dovrà impegnarsi ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti compatibilmente con l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste.

Gli operatori dell'Impresa aggiudicataria dovranno assicurare lo svolgimento delle attività in osservanza delle norme sulla *privacy*, con particolare riferimento alle informazioni di carattere personale ed all'uso di strumenti di lavoro elaborati in forma scritta. Alcun rapporto di lavoro potrà - a nessun titolo - costituirsi tra quanti impegnati nell'attività ed il Comune di Napoli.

Articolo 6

Organizzazione del servizio

Il coordinamento generale delle attività svolte dalla ditta aggiudicataria all'interno del servizio P.U.A.T. resta in capo al Comune di Napoli/A.S.L. Na 1 Centro mediante propri referenti che svolgeranno anche compiti di monitoraggio, verifica e di valutazione delle attività stesse, in accordo

con la ditta medesima, che fungerà da raccordo con ciascun Punto di accesso territoriale, al fine di assicurare l'omogeneità procedurale e di qualità prestazionale.

Il servizio P.U.A.T. svolgerà, inoltre, attività di supporto agli Uffici del Comune di Napoli e della A.S.L. Napoli 1 Centro per le attività di valutazione e monitoraggio dei servizi. Il servizio P.U.A.T. si realizza, ai fini dell'unitarietà di accesso, a livello locale e si articola concretamente sul territorio attraverso le diverse sedi messe a disposizione dal Comune/ASL operanti per cinque giorni a settimana. A tal fine, l'ente affidatario deve garantire la costituzione di 10 punti di accesso P.U.A.T., dislocati uno per ogni Municipalità del territorio cittadino.

Le attività devono essere organizzate sulla base del monte ore di attività assegnato alle diverse figure operative, che per ciascun punto di accesso P.U.A.T. sono di seguito indicate:

	Monte ore medio settimanale	Settimane	Monte ore totale
Assistente sociale	38	156	5928
Impiegato d'ordine	50	156	7800

Al Coordinatore unico cittadino sono assegnate complessive 38 ore settimanali per le 156 settimane di attività previste.

L'acquisizione e la trasmissione di ogni comunicazione e il coordinamento delle convocazioni U.V.I. avviene attraverso un apposito protocollo di accesso ed uscita nonché una modulistica integrata.

Il servizio P.U.A.T. opera in accordo costante e collaborazione con il Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza dell'utente, con gli operatori del Distretto e gli enti erogatori.

Eventuali ritardi o errori nella gestione dei compiti affidati ovvero mancata o incompleta trasmissione delle informazioni e dei provvedimenti relativi alla fase di accesso, valutazione e attivazione delle prestazioni tali da comportare danni agli utenti o al Comune di Napoli e alla ASL Napoli 1 centro saranno addebitati all'ente gestore.

Ogni punto di accesso P.U.A.T., ai fini di adeguata programmazione, comunica mensilmente al Servizio Politiche di Inclusione Sociale, ai Distretti Sanitari ed ai Centri di Servizio Sociale Territoriali competenti i dati relativi ai ricoveri in strutture residenziali e semiresidenziali, nonché l'attivazione delle prestazioni domiciliari, sulla scorta dei casi effettivi e contingenti che emergeranno dai territori e distretti. In riferimento alla documentazione di ogni singolo utente essa curerà l'archiviazione delle cartelle sociosanitarie personali, anche informatiche, dove confluiranno il Piano assistenziale individualizzato, il Piano esecutivo nonché i verbali di valutazione multidimensionale, la proposta d'accesso ed ogni altra documentazione utile. Per la regolare esecuzione delle funzioni, il servizio P.U.A.T. dovrà attenersi alle indicazioni e alle linee d'indirizzo programmate congiuntamente a monte dai due Enti e formalizzate dall'Amministrazione appaltante attraverso appositi protocolli operativi, vademecum, circolari indirizzate alla ditta appaltatrice al fine di uniformarne l'applicazione. L'Ente aggiudicatario provvederà a fornire e distribuire la modulistica relativa alla valutazione, progettazione ed esecuzione dei progetti di assistenza individualizzata al Comune e all'A.S.L.

Articolo 7 **Sedi delle attività**

Le attività dovranno essere rese nelle sottoelencate sedi operative, individuate dai due Enti Comune di Napoli e A.S.L. Napoli 1 Centro:

Municipalità	Distretto Sanitario A.S.L. Na 1 Centro	Indirizzo
I'- CHIAIA/POSILLIPO/SAN FERDINANDO	24	Via Chiatamone n. 33
II' - AVVOCATA /MERCATO PENDINO	31	Corso Garibaldi n. 395
III' - STELLA/ S. CARLO ALL'ARENA	29	Via Don Bosco, n.4/F
IV' - S. LORENZO VICARIA/POGGIOREALE	33	Via Gianturco n. 99
V' - ARENELLA /VOMERO	27	Via Giacinto Gigante n. 242
VI' - BARRA/S.GIOVANNI A TEDUCCIO/ PONTICELLI	32	Via Fratelli Grimm, n. 1
VII' - MIANO/SECONDIGLIANO/S. PIETRO A PATIERNO	30	Piazzetta del Casale, n. 22
VIII' - CHIAIANO/PISCINOLA MARIANELLA/ SCAMPIA	28	Via Emilio Scaglione, trav. L. Compagnone, n. 464
IX' - SOCCAVO/PIANURA	26	Via Canonico Scherrillo
X' - BAGNOLI/FUORIGROTTA	25	Via Diocleziano, n. 330

L'Ente aggiudicatario metterà a disposizione presso le sedi territoriali gli arredi, le attrezzature fisse e mobili (telefoni, fax, computer, connessione internet) e ogni altro strumento utile all'erogazione del servizio, nonché il materiale di consumo. La sede dovrà essere organizzata in maniera tale da ospitare le attività delle équipes; dovrà, dunque, avere spazi accoglienti e idonei, garantendo la necessaria *privacy* e rendendo possibile anche la contemporanea presenza degli operatori e degli utenti convocati per le U.V.I.

Laddove intervenga una modifica degli accordi tra i due Enti, Comune di Napoli e A.S.L. Napoli 1 Centro, l'aggiudicatario è tenuto ad attrezzare ed a svolgere le attività di cui al presente Capitolato speciale nelle nuove sedi indicate.

Articolo 8

Sistema informativo delle prestazioni sociosanitarie

Il Sistema informativo integrato, coerentemente con quanto predisposto nelle linee guida regionali, garantisce la possibilità di verificare tempestivamente, attraverso la raccolta di dati uniforme su tutto il territorio, l'andamento dei servizi, il raggiungimento degli obiettivi, le criticità e le possibili proposte per sviluppare e migliorare l'offerta dei servizi.

Il Sistema informativo segue, secondo una precisa strategia informatica per l'innovazione dell'organizzazione, l'obiettivo principale di divenire uno strumento di dialogo tra gli attori di sistema, di verifica della qualità dei servizi e del processo di *budgeting*, nonché un mezzo per l'assolvimento dei debiti informativi nei confronti della Regione e altri enti istituzionali. Il presente appalto ha per oggetto la fornitura, la manutenzione nonché il monitoraggio del sistema informativo sociosanitario in essere al momento dell'aggiudicazione dell'appalto e delle relative applicazioni in uso.

L'Aggiudicatario del presente appalto si impegna a fornire, mantenere e apportare tutte le necessarie modifiche al sistema informativo delle prestazioni socio sanitarie predisposto su una piattaforma on line, secondo le indicazioni operative del Servizio Politiche di Inclusione Sociale e dell'A.S.L.

Manutenzione evolutiva

Per tutta la durata contrattuale l'aggiudicatario sarà tenuto ad erogare servizi di manutenzione correttiva, evolutiva ed adeguativa. La manutenzione adeguativa comprende l'attività volta ad assicurare l'aderenza delle procedure e dei programmi all'evoluzione tecnologica del sistema informativo ed al cambiamento dei requisiti (organizzativi, normativi, d'ambiente):

- cambiamenti di condizioni al contorno (variazioni numero utenti, miglorie di performance, aumento delle dimensioni delle basi di dati);
- migrazioni di piattaforma;
- modifiche anche non a carattere funzionale (es. cambiamento di titoli nelle pagine, ecc.);
- adeguamenti dovuti a seguito di cambiamenti organizzativi, nuove disposizioni di legge, regolamenti, direttive in ambito nazionale o sovranazionale da effettuarsi nei tempi utili affinché il sistema informativo sia sempre a norma e consenta agli uffici la normale e completa erogazione dei servizi ad essi afferenti.

Manutenzione sistemistica

L'aggiudicatario sarà tenuto ad erogare servizi di manutenzione sistemistica qualora si rendessero necessari per il corretto utilizzo del software, senza costi aggiuntivi per la S.A. Gli interventi di manutenzione suddetti dovranno essere erogati garantendo la continuità di servizio, evadendo le segnalazioni entro le 24h dalla richiesta se non diversamente concesso dalla S.A.

È parte integrante dell'assistenza la risoluzione di tutte le problematiche che possono emergere nel corso dell'utilizzo in esercizio del sistema.

Documentazione

Il software gestionale dovrà essere fornito completo di tutta la documentazione comprendente i codici sorgenti certificati, il documento di analisi funzionale, il documento di progettazione, lo schema ER del database, il manuale di installazione e la procedura di configurazione. In particolare tutta la documentazione dovrà essere resa disponibile attraverso un tool open source di *versioning* remoto (es. TortoiseSVN Repository Browser).

Il codice sorgente ed i dati si intendono di proprietà della S.A.

A seguito degli interventi di manutenzione e/o di modifiche, il fornitore è tenuto a fornire tutti gli elementi necessari a mantenere aggiornata la *baseline*.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre fornire gli utenti formati di apposita documentazione e manuale utente in formato elettronico che sia sufficiente per il corretto utilizzo di tutte le funzionalità del sistema informativo fornito.

Erogazione del servizio

L'applicativo dovrà essere reso disponibile secondo un modello di *Software as Service* (SaaS), installato a carico dell'Aggiudicatario presso *server* propri o di terze parti a proprie spese, fornendo alla S.A. appaltante l'accesso in *desktop* remoto.

L'architettura del *software* dovrà essere *web based* assicurando la compatibilità con i maggiori *browser* in uso (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera).

Sicurezza

L'architettura del sistema dovrà possedere requisiti tecnologici di sicurezza atti ad soddisfacimento dei requisiti di sicurezza, anche alla luce del recente regolamento europeo (GDPR).

La sicurezza dovrà essere assicurata adottando un approccio organico, basato su una logica di *security bydesign* per mezzo della quale venga effettuata sia la scelta delle componenti architetturali e tecnologici, sia la realizzazione di nuovi componenti funzionali e la relativa integrazione preveda una preventiva valutazione dei rischi e l'adozione di contromisure.

Le principali finalità che si intendono perseguire attraverso un tale approccio sono:

- garantire la protezione del sistema stesso da accessi esterni non consentiti;
- assicurare l'accesso, tramite strumenti sicuri di autenticazione, ai soli utenti dotati delle autorizzazioni compatibili con i profili assegnati;
- garantire la protezione dei dati e le adeguate regole di accesso agli stessi.

Ulteriori adempimenti

È richiesto l'accesso al database con privilegi di amministratore.

Il *software* dovrà essere reso fruibile alla data di inizio attività.

Il *software* dovrà basarsi esclusivamente su tecnologie open source, utilizzando database, linguaggi di programmazione e/o librerie non vincolate da licenze d'uso, neanche parziali. Tutti gli eventuali costi aggiuntivi relativi al *software* saranno a carico dell'Aggiudicatario.

Adozione nuovo sistema informativo

Per la gestione dei processi oggetto del presente atto il Servizio Politiche di Inclusione Sociale nel breve periodo procederà ad implementare, con i fondi assegnati al Comune di Napoli nell'ambito del progetto PON METRO NA 1.1.1.g., un software gestionale dedicato alle prestazioni sociosanitarie.

Appena sarà disponibile, l'ente aggiudicatario, al fine dell'espletamento dell'incarico, utilizzerà esclusivamente il sistema informatico di gestione prodotto nell'ambito del progetto PON METRO NA 1.1.1.g.. A tale scopo la Società procederà ad incrementare, aggiornare, correggere ed adeguare costantemente i dati presenti a sistema per tutte le attività oggetto del presente capitolato, anche sulla base di indicazioni del Comune di Napoli, nonché della verifica della veridicità dei dati presenti.

Quanto previsto in termini di adeguamento, verifica ed aggiornamento dei dati, deve intendersi esteso, altresì, alla documentazione cartacea prodotta anche nel corso degli anni dai precedenti aggiudicatari e dal Comune stesso.

La gestione delle prestazioni sociosanitarie, quindi, avverrà a regime esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico di gestione prodotto nell'ambito del progetto PON METRO NA 1.1.1.g., secondo i tempi e le modalità che saranno stabilite dal Comune di Napoli, in qualità di committente, con conseguente migrazione dei dati dai server dell'aggiudicatario a quelli del Comune. In continuità con quanto fatto fino all'adozione del nuovo sistema informativo, rimarrà in capo

all'aggiudicatario la responsabilità della gestione e dell'aggiornamento dei dati necessari allo svolgimento delle prestazioni alla medesima società affidate con il presente atto.

Articolo 9

Vigilanza e controllo di qualità

L'Amministrazione Comunale, tramite i propri uffici competenti, mantiene le proprie funzioni di indirizzo, di coordinamento e programmazione delle attività svolte.

La rilevazione dei bisogni, l'esame dei casi, l'individuazione dei soggetti a rischio, le modalità di intervento degli operatori, la programmazione e la verifica dei singoli interventi socio-assistenziali, sono di competenza del Servizio Politiche di Inclusione Sociale in concertazione con i C.S.S.T. L'inosservanza delle disposizioni da parte dell'ente appaltante costituisce inadempimento e dà titolo all'applicazione delle penali previste e all'eventuale risoluzione del contratto.

L'Affidataria è tenuta a collaborare con il servizio comunale per verificare l'efficacia delle prestazioni ed attuare le indicazioni finalizzate a migliorare la qualità del servizio.

La vigilanza ed il controllo delle attività compete al Comune, in particolare compete al Servizio Politiche di Inclusione Sociale, verificare e valutare la congruità e la puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio e della normativa vigente.

L'Affidataria è tenuta a presentare relazioni trimestrali - S.A.L. quali-quantitativi relativi al servizio svolto, Timing e schede per il monitoraggio dell'andamento delle attività in moduli appositamente predisposti dalla S.A., che costituiranno uno strumento formale di verifica. L'Affidataria, d'intesa con il servizio competente, potrà servirsi di ulteriori strumenti elaborati in proprio per le verifiche e le valutazioni del servizio.

Articolo 10

Rapporti con il Comune ed obblighi dell'aggiudicatario

Tra il Comune di Napoli ed il soggetto attuatore selezionato saranno stipulati appositi contratti applicativi per la realizzazione, gestione ed erogazione del servizio P.U.A.T. Porte Unitarie di Accesso Territoriale e la disciplina dei necessari rapporti di carattere organizzativo ed economico. Le convenzioni conterranno in dettaglio gli impegni e gli oneri intercorrenti tra le parti dei servizi e delle attività svolte dal soggetto attuatore.

Il soggetto attuatore e gestore si impegna, nelle more dei controlli di cui all'art. 19 del Disciplinare di gara, ad attivare i servizi in parola a far data dall'aggiudicazione definitiva.

La convenzione potrà essere revocata al venir meno dei requisiti indicati, sulla scorta di un processo di valutazione continua della qualità delle prestazioni rese.

L'operatore economico che risulterà affidatario sarà obbligato a rendere immediatamente noto alla Amministrazione Comunale le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere: eventuale ispezione in corso, sia ordinaria sia straordinaria, da parte degli Enti allo scopo deputati e i risultati delle stesse ispezioni, attraverso la trasmissione dello specifico verbale, con precisa notifica al Servizio Politiche di Inclusione Sociale, in caso di contestazioni, di ogni tipo di irregolarità riscontrate ed eventuali conseguenti diffide; modifica della ragione sociale del soggetto; cessione dello stesso; cessazione dell'attività; concordato preventivo, fallimento; stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento.

L'affidatario dovrà provvedere successivamente all'affidamento a depositare tutte le spese contrattuali, le quali cederanno per intero a suo carico.

La cauzione definitiva sarà prestata prima della stipula dei contratti applicativi nella misura indicata al successivo art.14.

L'ente affidatario si impegna a:

- erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel contratto;
- svolgere le attività oggetto del contratto in coordinamento con il Comune di Napoli Servizio Politiche di Inclusione Sociale;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per le materie oggetto del presente appalto;
- garantire l'adempimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione dell'attività;
- garantire che le strutture e le attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento delle attività corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza;
- relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte;
- relazionare sulla conclusione delle attività evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, e quant'altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito;
- garantire che gli operatori siano idonei alle mansioni di cui al presente Capitolato;
- garantire per tutta la durata del progetto il contenimento del *turn over*, fornendo adeguate motivazioni e giustificazioni ad un eventuale avvicendamento e garantendo la sostituzione con operatori in possesso dei titoli e delle esperienze di cui al presente capitolato;
- garantire l'immediata sostituzione dell'operatore assente per qualsiasi motivo;
- farsi esclusivo carico degli oneri assicurativi e previdenziali e quant'altro necessario all'impiego dell'operatore nelle attività di specie senza che possa null'altro opporsi all'Amministrazione Comunale in ordine alla normativa regolante il presente rapporto;
- farsi carico degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto (sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro).

L'affidatario dovrà stipulare un'apposita polizza di **assicurazione per la responsabilità civile**, con oneri a suo intero ed esclusivo carico, per la tutela degli utenti e di terzi, da eventuali danni provocati a persone e beni dal personale impiegato nell'espletamento del servizio, con ampia e totale liberazione dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Articolo 11

Modalità di pagamento

Il Comune di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione di apposita fattura bimestrale corredata da monitoraggio quantitativo e rendiconto delle prestazioni effettivamente rese. La fattura dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti, così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)"

Tutte le spese non previste all'interno del presente capitolato e non concordate preventivamente con l'Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla richiesta di pagamento.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costitutivo del raggruppamento.

A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l'obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura da parte del servizio competente.

Si riportano di seguito i codici:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: C7XXWH

CODICE ASSEGNATO AL SERVIZIO: 1123 – Tale codice va inserito nel campo “Riferimento amministrativo” presente nel tracciato xsd del Sistema di Interscambio (SDI).

Articolo 12 **Rapporti con il Comune**

L'Amministrazione Comunale si riserva le funzioni di programmazione delle attività nonché, la facoltà di dettare istruzioni e direttive per il corretto svolgimento delle stesse.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre verifiche ed ispezioni ogni qualvolta lo riterrà opportuno, in ordine alla regolare esecuzione delle attività, nonché al livello qualitativo delle stesse.

L'affidatario diverrà il diretto interlocutore del Comune per la gestione delle attività progettuali; a questo stesso il Comune conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa.

Qualunque danno dovesse derivare a persone, comprese quelle che operano presso la sede operativa, od a cose, causato dall'operatore afferente all'affidatario nell'espletamento delle attività del Progetto, dovrà intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell'affidatario medesimo.

In caso di danni arrecati a terzi, l'affidatario sarà comunque obbligato a darne immediata notizia al competente Servizio comunale, fornendo per iscritto dettagliati particolari.

Articolo 13 **Trattamento dei dati personali**

L'ente aggiudicatario assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione degli interventi di propria competenza.

Il responsabile del trattamento (nel nuovo [regolamento europeo](#) data processor) è la persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente che elabora i dati personali per conto del [titolare del trattamento](#) (art. 4, par. 1, n. 8 GDPR) nel caso specifico Comune di Napoli.

Il responsabile del trattamento dovrà mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi che gli impone l'articolo 28 del Regolamento, e dovrà [tenere il registro dei trattamenti svolti](#) (ex art. 30, paragrafo 2, GDPR).

Ha l'obbligo di **garantire la sicurezza dei dati**. Egli deve adottare tutte le [misure di sicurezza adeguate al rischio](#) (art. 32 GDPR), tra le quali anche le misure di attuazione dei [principi di privacy by design e by default](#), dovrà inoltre **garantire la riservatezza dei dati, vincolando i dipendenti**, dovrà informare il titolare delle violazioni avvenute, e dovrà occuparsi della cancellazione dei dati alla fine del trattamento.

Sia il titolare del trattamento che il responsabile, sono tenuti ad attuare le **misure tecniche ed organizzative** tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mediante le misure di sicurezza utili per ridurre i rischi del trattamento, quali la [pseudonimizzazione](#) e la cifratura dei dati personali, la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Inoltre, il responsabile ha l'obbligo di **avvisare, assistere e consigliare il titolare**. Dovrà, quindi, consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni (o audit), realizzate dal titolare del trattamento, dovrà avvisare il titolare se ritiene che un'istruzione ricevuta viola qualche norma in materia, dovrà prestare assistenza al titolare per l'evasione delle richieste degli interessati, dovrà avvisare il titolare in caso di [violazioni dei dati](#), e assisterlo nella conduzione di una [valutazione di impatto \(DPIA\)](#).

Articolo 14 **Deposito cauzionale**

A garanzia della piena osservanza del contratto e dell'esecuzione del servizio l'ente affidatario effettuerà la costituzione del deposito cauzionale, anche in formula fideiussoria, ai sensi dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. Lo svincolo della cauzione avverrà dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza e dopo l'avvenuta regolare esecuzione del servizio. La cauzione definitiva potrà essere presentata prima della stipula dei contratti applicativi per i relativi importi.

Articolo 15 **Variazione prezzi**

I corrispettivi di cui al presente Capitolato non saranno oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto; il prezzo resterà, quindi, fisso ed invariato per tutta la durata del servizio.

Articolo 16 **Contestazione disservizi e procedure di addebito**

Il Dirigente del Servizio Politiche di Inclusione Sociale è deputato a contestare all'affidatario i disservizi che si verificassero durante il periodo contrattuale. Le contestazioni di detti disservizi dovranno essere sempre comunicate per iscritto al rappresentante dell'affidatario che avrà cinque giorni di tempo dalla ricezione della contestazione per controdedurre.

Ove le controdeduzioni non fossero ritenute valide e giustificative dal responsabile sopra nominato, il medesimo provvederà all'applicazione di una penalità su ogni contestazione, non inferiore a € 260,00 (duecentosessanta euro) e non superiore a € 1.550,00 (millecinquecentocinquanta euro), secondo la gravità dell'inadempienza.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si indicano i principali inadempimenti con le correlate penalità che saranno applicate.

Tipologia	Inadempienze	Penalità
Comunicazioni tardive	Ritardo nelle comunicazioni alla ASL Napoli 1 Centro e/o al Comune delle autorizzazioni UVI entro 5 giorni lavorativi reiterato senza giustificato motivo per n. 3 volte	€ 260,00
	Ritardo nelle comunicazioni alla ASL Napoli 1 Centro e/o al Comune delle autorizzazioni UVI protratto per oltre 5 giorni lavorativi reiterato senza giustificato motivo per n. 3 volte	€ 520,00
	Ritardo nelle comunicazioni alla ASL Napoli 1 Centro e/o al Comune delle autorizzazioni UVI entro 5 giorni lavorativi reiterato senza giustificato motivo per numero di volte maggiore di 3 e minore di 10	€ 900,00
	Ritardo nelle comunicazioni alla ASL Napoli 1 Centro e/o al Comune delle autorizzazioni UVI protratto per oltre 5 giorni lavorativi reiterato senza giustificato motivo per un numero di volte maggiore di tre e minore di 10	€ 1.200,00

	Ritardo nelle comunicazioni alla ASL Napoli 1 Centro e/o al Comune delle autorizzazioni UVI entro 5 giorni lavorativi reiterato senza giustificato motivo per un numero di volte maggiore di 9	€ 1.300,00
	Ritardo nelle comunicazioni alla ASL Napoli 1 Centro e/o al Comune delle autorizzazioni UVI protratto per oltre 5 giorni lavorativi reiterato senza giustificato motivo per un numero di volte maggiore di 9	€ 1.550,00
Inserimenti tardivi dati nel sistema informativo	Ritardo nell'inserimento nel sistema informativo dei dati autorizzatori UVI entro 5 giorni lavorativi reiterato senza giustificato motivo per n. 3 volte	€ 260,00
	Ritardo nell'inserimento nel sistema informativo dei dati autorizzatori UVI nel sistema informativo protratto per oltre 5 giorni lavorativi reiterato senza giustificato motivo per n. 3 volte	€ 520,00
	Ritardo nell'inserimento dei dati autorizzatori UVI nel sistema informativo entro 5 giorni lavorativi reiterato senza giustificato motivo per numero maggiore di 3 e minore di 10	€ 900,00
	Ritardo nell'inserimento dei dati autorizzatori UVI nel sistema informativo protratto per oltre 5 giorni lavorativi reiterato senza giustificato motivo per un numero di volte maggiore di 3 e minore di 10	€ 1.200,00
	Ritardo nell'inserimento dei dati autorizzatori UVI nel sistema informativo entro 5 giorni lavorativi reiterato senza giustificato motivo per un numero di volte maggiore di 9	€ 1.300,00
	Ritardo nell'inserimento dei dati autorizzatori UVI nel sistema informativo protratto per oltre 5 giorni lavorativi reiterato senza giustificato motivo per un numero di volte maggiore di 9	€ 1.550,00
Non esaustività dei dati inseriti nel sistema informativo	Inserimento nel sistema informativo di dati non esaustivi: carenza di informazioni su una percentuale di casi inferiore o uguale al 50% su base mensile	€ 1.000,00
	Inserimento nel sistema informativo di dati non esaustivi: carenza di informazioni su una percentuale di casi superiore al 50% su base mensile	€ 1.550,00
	Inserimento nel sistema informativo di dati non esaustivi: carenze generalizzate su specifiche tipologie di servizi	€ 1.550,00

E' fatta salva la valutazione di eventuali ulteriori tipologie di inadempienze alle quali potranno essere correlate penalità commisurate ai disservizi causati.

Articolo 17

Sanzioni Codice di Comportamento

La stazione appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità,

nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24 aprile 2014, così come integrato e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017. Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all'art 2 comma 3. In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria si applicheranno le sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato dall'Ente, così come disposto all'art. 20 comma 7 di detto Codice

Articolo 18

Recesso unilaterale

L'Amministrazione comunale ha facoltà di recedere in ogni momento dal contratto ai sensi dell'art.109 del D. Lgs 50/2016, previo pagamento del corrispettivo dei servizi eseguiti e di un importo pari al 10% di quelli non eseguiti.

Articolo 19

Risoluzione del contratto, affidamento a terzi

L'Amministrazione Comunale, in caso di gravi ed accertate inadempienze, può procedere alla risoluzione del contratto di progetto in qualunque tempo, con preavviso di 10 giorni, provvedendo al servizio direttamente o ricorrendo ad altro ente, a spese del soggetto affidatario, trattenendo la cauzione definitiva.

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- grave violazione e inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'ente affidatario del servizio affidato;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori;
- gravi ed accertate inosservanze del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di GC n. 254 del 24 aprile 2014.

In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo, fermo restando ogni altra azione a risarcimento del maggiore danno.

L'Amministrazione Comunale potrà altresì ottenere la risoluzione del contratto in caso di cessione dell'ente affidatario, di cessazione di attività, oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, nonché, qualora venga modificata la ragione sociale dell'ente in modo tale da non contemplare più le prestazioni oggetto di codesto appalto.

L'affidamento a terzi viene notificato all'inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.

Di conseguenza saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione Comunale, senza pregiudizio per ulteriori azioni risarcitorie.

Articolo 19

Definizione delle controversie

La definizione delle controversie che possono insorgere in dipendenza del progetto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa è demandata al giudice amministrativo del foro Napoli.

Articolo 20

Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

Protocollo di legalità

L'appaltatore nel partecipare alla gara conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Napoli, con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del "Protocollo di legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it, unitamente alla delibera di GC 3202/07, - e di accettarne le condizioni. Nel presente CSA sono riportati integralmente gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, nonché l'articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi l'appaltatore, ed inoltre la clausola relativa all'applicazione dell'art. 3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dall'aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI

sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8)

ART. 2

La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.

Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:

a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del

contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

ART. 3

La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

ART. 8

La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

"La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei casi di fornitura dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore."

Programma 100

In attuazione del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica del Comune di Napoli, che prevede l'applicazione di nuove regole nei rapporti con l'Amministrazione Comunale, in particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali.

Articolo 21

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 22

Normative contrattuali

Il Progetto sarà regolato dal presente Capitolato e sarà, inoltre, soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia. L'ente affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, i decreti ed i regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo del progetto e, quindi, si impegna anche a rispettare tutte le leggi vigenti in materia di assunzione ed impiego del personale e degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché la normativa tutta regolante le specifiche prestazioni oggetto del presente rapporto.

Articolo 23

Norme di rinvio e altre clausole

Per quanto non previsto nel presente C.S.A. e dagli atti di gara tutti si fa espresso riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore al momento della gara o che saranno emanate nel corso di validità della convenzione, se e in quanto applicabili.

Responsabile del procedimento:

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la responsabile dell'U.O. Prestazioni sociosanitarie a compartecipazione della spesa del Servizio Politiche di Inclusione Sociale, dr.ssa Angela Maria Picardi, tel. 0817956033/0817953201/0817953204, e-mail: inclusione.sociale@pec.comune.napoli.it.

Trattamento dati personali

Ai sensi della normativa vigente e del regolamento UE n. 2016/679 i dati forniti dalle società saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.

Comunicazioni

Il Comune di Napoli provvederà a pubblicare l'esito della presente procedura di selezione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per ogni ulteriore informazione in merito al presente Capitolato Pubblico potrà essere contattato il Servizio Politiche di Inclusione Sociale al numero 081/7956033 o inviando apposita mail ad inclusione.sociale@comune.napoli.it.



Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

DISCIPLINARE

Indice

Premesse

- 1. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazione**
 - 1.1 Documenti di gara
 - 1.2 Chiarimenti
 - 1.3 Comunicazioni
- 2. Oggetto, importo dell'appalto e suddivisione in lotti**
- 3. Durata**
- 4. Soggetti ammessi alla gara**
- 5. Requisiti Generali**
- 6. Requisiti speciali e mezzi di prova**
 - 6.1 Requisiti di capacità economico-finanziaria - ex 83 comma 1 lett. b) del Codice
 - 6.2 Requisiti di capacità tecnico-organizzativa - ex art. 83 comma 1 lett. c) del Codice
 - 6.3 Comprova requisiti
- 7. Avalimento**
- 8. Subappalto**
- 9. Cauzione provvisoria**
- 10. Modalità presentazione dell'offerta**
- 11. Contributo ANAC**
- 12. Soccorso istruttorio**
- 13. Documentazione Amministrativa**
- 14. Busta A Offerta amministrativa**
 - 14.1 Cauzione provvisoria
 - 14.2 Istanza di partecipazione
 - 14.3 DGUE Documento di Gara Unico Europeo
 - 14.4 Dichiarazioni- firmate digitalmente e inserite nell'apposito campo obbligatorio "Autocertificazione" - rese ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005
 - 14.5 Documentazione ex art. 89 del Codice
 - 14.6 Patto di Integrità
- 15. Busta B - Offerta Tecnica**
- 16. Busta C – Offerta Economica**
- 17. Valutazione offerta tecnica ed economica**
- 18. Svolgimento della gara e proposta di aggiudicazione**
- 19. Aggiudicazione dell'appalto**
- 20. Informazioni complementari**
 - 20.1 Protocollo di Legalità
 - 20.2 Tracciabilità dei flussi finanziari
 - 20.3 Codice di comportamento
 - 20.4 Patto di Integrità



Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

PREMESSE

Con determinazione dirigenziale a contrarre n. xx del xx/xx/2020, questa Amministrazione Comunale ha stabilito di affidare in unico lotto il servizio denominato “Porte Unitarie di Accesso Territoriale”.

CIG 8516900039

CPV: 85321000-5 Servizi sociali amministrativi

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii. (in seguito: Codice), con la conclusione di un Accordo Quadro di cui all'art 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 del Codice (con un unico operatore).

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è Napoli.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Responsabile della UO Prestazioni sociosanitarie a compartecipazione della spesa del Servizio Politiche di Inclusione Sociale, dott.sa Angela Maria Picardi, inclusione.sociale@comune.napoli.it.

L'appalto è interamente gestito con **modalità telematica**, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016. Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma per le gare telematiche, accessibile all'indirizzo: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>, ove sono disponibili manuali ed istruzioni.

A tal fine, gli operatori economici interessati, dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla registrazione on line sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale d'Appalto (descrittivo e prestazionale);
- Elenco dipendenti

Tutta la documentazione di gara è disponibile oltre che sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.napoli.it/bandi nella sezione Avvisi, Bandi e inviti), sulla piattaforma digitale “Appalti&Contratti” (<https://acquistitelematici.comune.napoli.it>), dove è possibile consultare i dettagli delle gare pubblicate e scaricare la relativa documentazione di gara.

1.2 Chiarimenti



Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

Le richieste di chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma telematica entro e non oltre otto giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte così come indicato nel Bando di gara.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite piattaforma telematica, nonché all'indirizzo PEC inclusione.sociale@pec.comune.napoli.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'Amministrazione Comunale mediante procedura aperta intende selezionare un ente, in grado di offrire il Servizio P.U.A.T. Porte Unitarie di Accesso Territoriale, al fine di pervenire alla sottoscrizione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice, in grado di garantire le attività durante il periodo di vigenza dell'Accordo.

Le attività delle Porte unitarie di accesso sono volte a garantire un supporto operativo strategico per il recepimento unitario della domanda dei servizi sanitari, sociali e sociosanitari di natura domiciliare e dei servizi sociosanitari residenziali e semi-residenziali a gestione integrata e compartecipata.

CPV: 85321000-5 Servizi sociali amministrativi

La complessità del contesto territoriale cittadino, la natura sistemica della rete delle prestazioni sociosanitarie (nonché di quelle specifiche sociali e sanitarie), la necessità di pervenire ad una effettiva integrazione di percorsi multisettoriali, multi-professionali e multidisciplinari per



Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

realizzare l'obiettivo generale di costruire risposte adeguate ai bisogni complessi dei cittadini negli ambiti sociosanitari della disabilità, della non autosufficienza e cronicità, del disagio psichico, sono tutti elementi che concorrono a rendere opportuno che il servizio P.U.A.T. sia oggetto di una gestione unitaria e complessiva delle azioni da realizzarsi. Per i suddetti motivi la presente selezione è articolata in un lotto unico.

Il valore complessivo presunto dell'accordo quadro, per una durata di 36 mesi (1095 giorni) è pari ad € 3.318.708,42 oltre IVA al 5%.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice l'importo complessivo a base d'asta comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 1.015.292,72 annui oltre IVA, calcolati sulla base di una stima prudenziale dell'entità di manodopera necessaria e dei costi orari desunti da tabelle ministeriali, contratti collettivi o precedenti servizi analoghi.

Il valore complessivo dell'appalto è presunto in quanto alla ditta affidataria saranno retribuite solo le prestazioni specificamente richieste ed effettivamente sostenute.

Non sussistono rischi da interferenza, dal momento che alle singole PUAT saranno assegnati locali a loro uso esclusivo, pertanto non è stato redatto il DUVRI e non vi sono oneri.

3. DURATA

La durata dell'Accordo Quadro è di 36 mesi a decorrere dalla nota formale di avvio delle attività.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il



Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.



Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

6.1 Requisiti di idoneità professionale - ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice

- i)* Iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale attinente all'oggetto della gara.
- ii)* In caso di enti per i quali non vi è l'obbligo di iscrizione alla CCIAA, va presentata la dichiarazione del legale rappresentante, con le formalità di cui all'art. 38 del DPR 445/00 e dell'art. 65 del D. Lgs. 82/2005, relativa alla ragione sociale ed alla natura giuridica dell'organizzazione concorrente, indicando gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del decreto di riconoscimento se riconosciute e ogni altro elemento idoneo a individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l'oggetto sociale suindicato.
- iii)* Ai concorrenti appartenenti ad altro Stato membro, si applica quanto prescritto dall'art. 83, comma 3 del Codice.

In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti già costituiti o da costituirsi o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, il requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento/consorzio ordinario/rete d'impresa/GEIE.

Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.

6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria - ex 83 comma 1 lett. b) del Codice:

- a) Fatturato **specifico** annuo netto, in attività sociali nel settore degli interventi in favore delle persone anziane e/o disabili e/o disagio psichico, nel triennio 2017-2019, pari ad almeno € 100.000,00.

Tale requisito di capacità economica-finanziaria viene previsto a garanzia della solidità aziendale e stabilità aziendale, tenuto conto della particolare natura del servizio e della esigenza di assicurarne servizio continuativo ed efficiente.

In caso di RTI, il requisito può essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che l'impresa mandataria dovrà possedere la quota maggioritaria.

Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) si applica l'art. 47 del Codice.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato



Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

6.3 Requisiti di capacità tecnico-organizzativa - ex art. 83 comma 1 lett. c) del Codice:

Esecuzione, nel triennio 2017, 2018, 2019, di prestazioni analoghe a quella oggetto della gara (*supporto organizzativo e/o gestione di prestazioni sociali o a integrazione sociosanitaria nel settore degli anziani e/o disabili e/o disagio psichico*), rese per conto di enti **pubblici o privati e di durata complessiva di almeno 12 mesi. E' possibile sommare periodi di attività di almeno 6 mesi continuativi.**

In caso di RTI, il requisito può essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando la quota maggioritaria in termini di durata in capo alla capogruppo mandataria.

In caso di ATI e/o consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016; in caso di consorzi stabili si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del D. Lgs. 50/2016.

I requisiti per l'ammissione nonché per lo svolgimento degli incarichi di cui al presente Disciplinare, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e fare riferimento a prestazioni eseguite a regola d'arte senza alcuna contestazione.

6.4 Comprova requisiti

Ai sensi dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante prima di aggiudicare la gara, procede alla verifica dei requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente primo classificato. La Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di procedere, durante l'espletamento della gara, ad una verifica a campione dei requisiti dichiarati.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1bis, Delibera AVCP 111/2012 e successive modifiche (v. Delibera ANAC n. 157/2016), l'utilizzo della piattaforma con procedura di gara interamente telematica permette, in regime transitorio, di derogare all'AVCPass.

I mezzi di prova sono quelli indicati **nell'Allegato XVII** del Codice.

In particolare, la comprova dei requisiti di capacità economico finanziaria sarà effettuata, per il fatturato globale, attraverso la presentazione dei bilanci degli anni finanziari in considerazione, per il fatturato specifico, attraverso le singole fatture.

La comprova del requisito di capacità organizzativa verrà effettuata attraverso la presentazione di certificati di buon esito degli enti pubblici titolari dell'attività nei quali venga espressamente indicato: il buon esito dell'attività con assenza di rilievi e contestazioni, l'importo totale finanziato, la tipologia del servizio, la durata in mesi con data di inizio e fine, gli obiettivi, i destinatari, la determinazione dirigenziale di affidamento.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.



Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

9. CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.



Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro-imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Napoli;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp> .

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione



Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o



Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. CONTRIBUTO ANAC

Ai sensi dell'art. 65 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio") convertito in Legge n. 77 del 17.07.2020 le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 1 della L. 266/2005, comma 65 per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma stessa (19/05/2020) e fino al 31/12/2020.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D. Lgs. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere);

b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo;

c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione prodotta ove non sia richiesta in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o conforme, ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo



Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

la legislazione dello Stato di appartenenza: si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.



Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:

1. collegarsi al profilo committente all'indirizzo <https://acquistitelematici.comune.napoli.it> e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione Bandi di gara e contratti - "Accesso Operatori Economici";
2. accedere alla sezione "Accesso Operatori Economici" con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche" disponibile sulla piattaforma;
4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta o presentare firma autenticata.

N.B. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella documentazione offerta economica, costituirà causa di esclusione. Verranno altresì escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- Busta B – Contenente OFFERTA TECNICA
- Busta C – Contenente OFFERTA ECONOMICA

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Si precisa che l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio

Si precisa, inoltre, che ogni singolo file non dovrà superare la dimensione di 50 MB; la dimensione del plico telematico, intendendosi ciascuna delle buste, non dovrà superare 1 GB.



Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

14. BUSTA A – CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il plico Busta A – Documentazione Amministrativa dovrà contenere la seguente documentazione:

14.1 La Cauzione provvisoria, di cui al paragrafo 9, in formato elettronico (con firma digitale delle parti contraenti), ovvero come scansione del documento cartaceo, dovrà essere inserita nell'apposito spazio previsto. I mezzi di prova di cui al par. 93 comma 7 del Codice potranno essere inseriti anche in “eventuale documentazione integrativa”.

14.2. Istanza di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inserita nell'apposito campo obbligatorio. Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, con allegata copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48 commi 12 e 13, del D. Lgs. 50/2016, in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;

In caso di partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 47 e 48 del Codice:

- I consorzi stabili, ex art. 47 del Codice, sono tenuti ad indicare nell'istanza per quali consorziate essi concorrono. Per esse opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- In caso di costituendo RTI, l'istanza di partecipazione deve contenere: - l'indicazione delle percentuali di esecuzione della prestazione in capo a ciascun operatore riunito; - l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando l'impresa designata come mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- In caso di RTI già costituito, l'istanza di partecipazione deve contenere l'indicazione delle percentuali di esecuzione della prestazione in capo a ciascun operatore riunito; ad essa deve essere allegata, altresì, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- In caso di consorzio ordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, dettate per i raggruppamenti temporanei d'impresa, in particolare l'obbligo



Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

di indicare le delle percentuali di esecuzione della prestazione in capo a ciascun operatore consorziato. Ciascuna impresa consorziata deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di soggetti di cui alle lett. f) e g) del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

In particolare:

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:

1. copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune di rappresentanza;
2. dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
3. dichiarazione di cui all'art. 48 comma 4 del Codice.

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:

- a) copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato con scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, occorre allegare:

- a) copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice;

o in alternativa

- b) copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con



Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

- rappresentanza o funzione di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o fornitura, di cui all'art. 48 comma 4 del Codice, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14.3 D.G.U.E., Documento di Gara Unico Europeo (approvato dal regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016), **da inserire nell'apposito campo obbligatorio**, compilato e firmato digitalmente secondo le modalità di seguito riportate.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Compilata dalla stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 2, dell'art. 80 del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- 7 la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale del presente disciplinare;
- 8 la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria del presente disciplinare;
- 9 la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- 10 nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- 11 nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;



Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

12 nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il/I DGUE deve/ono essere firmato/i digitalmente da ciascun soggetto competente alla compilazione e inserito/i nell'apposito campo.

14.4 Dichiarazioni - firmate digitalmente e inserite nell'apposito campo obbligatorio "Autocertificazione" - rese ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D. Lgs. 82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con le quali il concorrente attesta:

- 1) di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;
- 2) che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii;
- 3) di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., al D.L. 187/2010 e ss.mm.ii. ed al D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.
- 4) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8 (vedasi successivo art. 6 "Informazioni Complementari", ove vengono riportati per esteso);
- 5) di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- 6) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
- 7) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
- 8) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni richiamate dal Documento Unico di Programmazione 2017/2019 del Comune di Napoli, c.d. Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: www.comune.napoli.it/risorse strategiche;
- 9) di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14 e s.m.i approvata con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del Codice anche



Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli; attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del Dlgs 165/2001.

N.B. - Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento sono stabilite all'art. 20 c.7 di detto Codice. In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall'Amministrazione;

10) l'elenco dei nominativi e delle generalità dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche e le qualità di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice, ivi compreso i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

11) di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X;

(Ai sensi dell'art. 94 comma 2 del Codice, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui al suddetto articolo.)

12) di impegnarsi a mettere a disposizione, per la realizzazione del progetto, l'equipe con tutte le caratteristiche, qualifiche e standard previste e dettagliate nell'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto. Tale gruppo deve essere in possesso dei requisiti previsti all'interno del CSA, circa la formazione, qualificazione ed esperienza professionale maturata nei settori di riferimento della presente selezione. Il possesso dei requisiti dovrà essere comprovato successivamente all'aggiudicazione, entro dieci giorni dalla richiesta del RUP, attraverso la presentazione dei **curricula**, ove dovrà essere fatto riferimento ai titoli di studio conseguiti, alle abilitazioni professionali, ai corsi di specializzazione, alla formazione specifica e all'esperienza professionale acquisita nel settore;

13) di impegnarsi a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto presso le sedi territoriali di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto gli arredi, le attrezzature fisse e mobili (telefoni, fax, computer, connessione internet) e ogni altro strumento utile all'erogazione del servizio, nonché il materiale di consumo;

14) di impegnarsi ad assumere in via prioritaria, qualora compatibile con la propria organizzazione d'impresa e nel rispetto della normativa vigente, i lavoratori dipendenti impiegati nella gestione del precedente appalto;

15) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;



Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

14) *Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*, si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

15) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;

16) *Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267*, indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

17) **Clausola sociale:** Ai sensi dell'art. 50 del Codice e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, si prevede l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore e l'impegno ad assumere in via prioritaria, qualora compatibile con la propria organizzazione d'impresa e nel rispetto della normativa vigente, i lavoratori dipendenti impiegati nella gestione del precedente appalto.

Le dichiarazioni di cui al presente punto vanno rese e firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti e dalle consorziate esecutrici e inserite nell'apposito campo "Autocertificazioni".

14.5 Tutta la Documentazione prevista all'art. 89 del Codice, in caso di avvalimento.

L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico "Documentazione in caso di avvalimento" la seguente documentazione:

- 13 dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 14 dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 15 contratto di avvalimento, in originale in formato elettronico o copia autentica della scansione dell'originale cartaceo rilasciata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la



Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

14.6 Patto di Integrità, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali rappresentanti delle imprese mandanti, delle imprese ausiliarie e delle consorziate esecutrici. Lo stesso dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio "*Patto di Integrità*".

15. BUSTA B – contenente Offerta Tecnica

L'offerta tecnica dovrà essere **firmata digitalmente** dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI, consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.

La stessa dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione, dovrà contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio ed essere inserita, una volta completato il caricamento della documentazione amministrativa, nell'apposito campo obbligatorio "*Offerta Tecnica*".

16. BUSTA C – contenente Offerta Economica

L'offerta economica dovrà essere **firmata digitalmente** dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI/consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.

Essa deve contenere:

- l'indicazione del **ribasso percentuale unico** (massimo due cifre decimali) sull'importo posto a base di gara del lotto;
- la stima dei costi della manodopera e dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

La documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo sarà inserita nell'apposito campo "*Assolvimento imposta di bollo*".

17. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

L'appalto sarà aggiudicato, con procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, anche in presenza di una sola offerta valida.

Per ogni offerta la Commissione potrà attribuire un massimo di 100 punti così distribuiti:

Progetto Tecnico	fino a 90 punti
Offerta Economica	fino a 10 punti

In particolare il punteggio verrà attribuito in base ai seguenti elementi:



Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

Nr. Criterio	Nr. Sub-criterio	QUALITÀ DEL SERVIZIO	MAX 90	TIPOLOGIA CRITERIO QUALITATIVO (QL) O QUANTITATIVO (QN)
1		CONOSCENZA DEL CONTESTO CITTADINO CON RIFERIMENTO ALLE PROBLEMATICHE SPECIFICHE DELLE PERSONE ANZIANE E/O CON DISABILITÀ E DELLE LORO FAMIGLIE	MAX 15	
		<i>La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti sub-criteri</i>		
	1.1	Descrizione del contesto cittadino con riferimento alle problematiche specifiche delle persone anziani e/o con disabilità e delle loro famiglie	5	QL
	1.2	Descrizione delle problematiche specifiche relative al sistema di integrazione sociosanitaria	10	QL
2		OBIETTIVI DEL PROGETTO	MAX 10	
		<i>La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti sub-criteri</i>		
	2.1	Chiarezza, concretezza, misurabilità	5	QL
	2.2	Coerenza rispetto al: <ul style="list-style-type: none"> - problema/territorio cittadino - priorità della programmazione cittadina 	5	QL
3		ATTIVITÀ DA REALIZZARE	MAX 20	
		<i>Il Concorrente dovrà descrivere le attività che intende realizzare (con riferimento all'articolo 4 del Capitolato) La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti sub-criteri</i>		
	3.1	Descrizione delle attività con articolazione in fasi e tempi	8	QL
	3.2	Modello operativo e organizzativo	6	QL
	3.3	Organizzazione risorse umane	6	QL
4		LE METODOLOGIE E GLI STRUMENTI PER GLI INTERVENTI	MAX 10	2
		<i>Il Concorrente dovrà descrivere l'approccio metodologico e gli strumenti di lavoro adottati, con riferimento ai modelli teorici utilizzati. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti sub-criteri</i>		
	4.1	Approccio metodologico	5	QL
	4.2	Strumenti di lavoro	5	QL
5		MONITORAGGIO	MAX 10	



Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

		Monitoraggio - Strumenti di Monitoraggio che s'intende adottare (ulteriori rispetto a quelli descritti all'interno del capitolato)	10	QL
6		PROGETTO VALUTATIVO DELLE ATTIVITÀ	MAX 15	
		<i>La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti sub-criteri</i>		
	6.1	Obiettivi conoscitivi	5	QL
	6.2	Metodologia	5	QL
	6.3	Strumenti di lavoro	5	QL
7		PROPOSTA MIGLIORATIVA	MAX 10	
		<i>Il Concorrente dovrà descrivere le attività migliorative che intende realizzare con riferimento al processo di integrazione sociale. Il Punteggio verrà attribuito sulla base dei seguenti elementi</i>		
	7.1	Coerenza	5	QL
	7.2	Fattibilità	5	QL

OFFERTA ECONOMICA	FINO A 10 PUNTI
<p>Nell'offerta dovrà essere espressamente dichiarato il ribasso in valore percentuale. L'offerta economica è generata dal sistema. L'operatore economico indica il ribasso percentuale unico sul valore complessivo dell'appalto.</p>	

Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, applicherà il seguente metodo (scelto dal servizio proponente conformemente a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21/09/2016): "Aggregativo Compensatore":

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.



Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

a) Per quanto riguarda gli **elementi qualitativi**, i coefficienti V(a)_i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai sotto-criteri, secondo i valori di seguito indicati:

Valutazione discrezionale	Coefficiente
Assente, non rispondente o non valutabile	0
Insufficiente o inadeguata	0,1
Mediocre	0,2
Appena accettabile	0,3
Accettabile	0,4
Molto accettabile	0,5
Discreta	0,6
Buona	0,7
Molto buona	0,8
Eccellente	0,9
Perfetta	1

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti, attribuiti ad ogni criterio o sotto-criterio da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (poi si procederà a moltiplicare tale media definitiva per il punteggio massimo previsto per quel dato sub-criterio). Qualora dovesse pervenire una sola offerta non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi.

Sia la media provvisoria che la media definitiva sarà arrotondata alla terza cifra decimale.

Per quanto riguarda l'elemento prezzo, sarà applicata la formula:

C_i (per $A_i \leq A_{soglia}$) = $X * A_i / A_{soglia}$

C_i (per $A_i > A_{soglia}$) = $X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*esimo

A_i =valore dell'offerta (ribasso) del concorrente *i*esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi) dei concorrenti

$X = 0,90$

Soglia di sbarramento: Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui Progetto Tecnico abbia conseguito un punteggio inferiore a 45/90.

La commissione propone l'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa risultata congrua.



Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

In caso di parità di punteggio si darà priorità al punteggio attribuito all'elemento offerta tecnica, in caso di pareggio sia del punteggio totale che parziale per entrambi gli elementi, si procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/24

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – DALLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La gara si svolgerà in seduta pubblica, da remoto, presso la sede presso la sede del Servizio Gare Forniture e Servizi, sito al II piano di via San Liborio, 4, Napoli, nella data indicata dal bando di gara e nelle successive date, comunicate alle imprese concorrenti attraverso la piattaforma e via PEC.

I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara anche da remoto.

La commissione giudicatrice viene nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Essa viene affiancata in seduta pubblica da un segretario verbalizzante senza diritto di voto. Nelle more dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei commissari, si applica il comma 12 del richiamato articolo.

In particolare, conformemente al "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01/12/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26/10/2016, il RUP avvia le operazioni di gara e procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo:

- alla validazione della documentazione idonea;
- all'esclusione, qualora ricorrano irregolarità essenziali non sanabili;
- al soccorso istruttorio, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

Espletati tutti gli adempimenti amministrativi, la commissione aggiudicatrice, nominata, nel regime transitorio, con apposita disposizione dirigenziale, procede allo sblocco, in seduta pubblica, della documentazione Offerta Tecnica delle concorrenti ammesse alla fase successiva della gara, per attestarne e validarne il contenuto. Indi, in una o più sedute riservate, la commissione aggiudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al par. 16.

In successiva seduta pubblica, la stessa darà lettura ai punteggi attribuiti all'offerta tecnica, con relativa pubblicazione dei punteggi. Quindi procederà allo sblocco della documentazione "Offerta Economica", dando lettura dei relativi ribassi offerti.

Sarà quindi stilata una graduatoria provvisoria, visibile da remoto, sulla base del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.

Fermo restando quanto previsto all'art. 97 del Codice, relativamente alla verifica della congruità delle offerte sospettate di anomalia (se il numero di offerte è almeno pari a 3), la commissione approva la graduatoria.

La commissione procede all'approvazione della graduatoria a favore del concorrente che ha conseguito il punteggio più alto, ovvero, qualora le offerte dovessero, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice, risultare anormalmente basse, sospende la seduta di gara, subordinando la proposta di aggiudicazione all'esito dell'istruttoria, ai sensi degli artt. 97 del Codice, condotta dal R.U.P. con l'ausilio di detta commissione sulla congruità dell'offerta e/o delle offerte



Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

anomale. La commissione può comunque richiedere, sentito il R.U.P., la verifica della congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 6 del richiamato Codice.

L'approvazione della graduatoria sarà proposta a favore dell'offerta migliore risultata congrua. In caso di concorrenti che ottengano il medesimo punteggio finale si procederà ad affidare l'appalto al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto nella valutazione del progetto tecnico. Nel caso la parità perdurasse si procederà a sorteggio pubblico. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di gara deserta o infruttuosa si procederà ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del Codice.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà in capo al soggetto utilmente classificato.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al/i concorrente/i cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

La SA può autorizzare, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, ultimo periodo, del Codice, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. In tal caso, il dirigente autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La S.A. può autorizzare, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, ultimo periodo, del Codice, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta



Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

efficace, rientrando nella fattispecie in cui “la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”. In tal caso, il dirigente autorizza l’esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l’esecuzione anticipata.

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La stipula dell’accordo quadro avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.

All’atto della stipulazione dei contratti applicativi, l’aggiudicatario presenterà la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.

Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, autorizzasse l’esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data effettiva inizio attività e non dalla stipula contrattuale.

Il contratto quadro sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.000,00 salvo conguaglio. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

20. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Si applicano al presente appalto:

20.1 Protocollo di Legalità

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “*Protocollo di Legalità*” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul



Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del "Protocollo di legalità", che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all'art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI

sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)

ART. 2

1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;

2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:

a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni



Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fine delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione



Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somma dovuta in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

- iv) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).



Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del DPR 252/98 a carico del subfornitore.”

20.2 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

20.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e ss. mm. ii., con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito www.comune.napoli.it in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le sanzioni sono previste all'art. 20 comma 7 di detto codice.

20.4 Patto di Integrità

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 "*Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse*" approva il documento denominato "*Patto di Integrità*" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.



COMUNE DI NAPOLI – BANDO DI GARA- CIG 8516900039

SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Servizio Politiche di Inclusione Sociale – Via Salvatore Tommasi – CAP. 80136 Napoli; tel. 081 7953200/7956033 – pec: inclusione.sociale@pec.comune.napoli.it - RUP: dott.ssa Angela Maria Picardi. **I.3)** Bando, Disciplinare di Gara, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, Capitolato Speciale d’Appalto e allegati sono disponibili all’indirizzo: www.comune.napoli.it/bandi e sulla piattaforma digitale <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>.

SEZIONE II – OGGETTO: II.1.1) Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice, con un unico operatore economico per l’affidamento delle attività denominate “Porte Unitarie di Accesso Territoriale (P.U.A.T.)”. Determinazione Dirigenziale n. 25 del 13/11/2020 . **II.1.2)** CPV: 85300000-2 **II.1.5)** Importo complessivo dell’appalto: € 3.318.708,42 oltre IVA. **II.1.6)** Appalto suddiviso in lotti: No; **II.2.5)** Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. **II.2.7)** Durata: 36 mesi a decorrere dalla data di avvio delle attività **II.2.13)** L’appalto è finanziato con il Fondo Nazionale Politiche Sociali.

SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Procedura aperta telematica. **IV.2.2)** Scadenza presentazione delle offerte entro le ore ____ del __/__/2020. **IV.2.7)** Apertura delle offerte alle ore ____ del __/__/2020.

MONTE ORE SETTIMANALE	CCNL APPLICATO	QUALIFICA	LIVELLO RETRIBUTIVO	COGNOME	NOME	SEDE DI LAVORO	EVENTUALI LAVORATORI ASSUNTI EX LEGGE 68/99
38	Cooperative sociali	COORDINATORE	D3	PICCIONE	ANGELA	via Vicinale S. Maria del Pianto 61 Sede Consorzio Gesco	
38	Cooperative sociali	ASSISTENTE SOCIALE	D2	VICINANZA	CARMELA	PUAT DS24 MUN 1 - via chiatamone 33 I piano (presso ASL NA 1 Centro DS24)	
38	Cooperative sociali	ASSISTENTE SOCIALE	D2	AUSIELLO	IDA	PUAT DS25 Mun 10 - via diocleziano 330 (presso Csst Bagnoli-Fuorigrotta)	
38	Cooperative sociali	ASSISTENTE SOCIALE	D2	IERMANO	MARIA GABRIELLA	PUAT DS26 Mun 9 - via Canonico Scherrillo 12 (c/o ASL NA 1 Centro DS 26)	
38	Cooperative sociali	ASSISTENTE SOCIALE	D2	CHIANESE	ROSARIA	PUAT DS27 Mun 5 - via Giacinto Gigante (presso Csst Vomero -Arenella)	
38	Cooperative sociali	ASSISTENTE SOCIALE	D2	CALIFANO	PALMA	PUAT DS28 Mun 8 - viale della resistenza 25 comparto n (presso ASL NA 1 Centro DS 28)	
38	Cooperative sociali	ASSISTENTE SOCIALE	D2	FLAGIELLO	ANNA	PUAT DS 29 Mun 3 - via Don Bosco 4f ala B II piano (presso ASL NA 1 Centro DS 29)	
38	Cooperative sociali	ASSISTENTE SOCIALE	D2	SEVERINO	ANNA	PUAT DS 30 Mun 7 - piazzetta del Casale 22 (presso ASL NA 1 Centro DS30)	
38	Cooperative sociali	ASSISTENTE SOCIALE	D2	AMMENDOLA	MARIA ROSARIA	PUAT DS 31 Mun 2 - corso garibaldi 395 (presso Csst Mercato Pendino)	
38	Cooperative sociali	ASSISTENTE SOCIALE	D2	IMPROTA	GIULIA	PUAT DS 32 Mun 6 - via fratelli grimm 1 (presso ASL NA 1 Centro DS 32)	
38	Cooperative sociali	ASSISTENTE SOCIALE	D2	CAPRICANO	ROSSELLA	PUAT DS 33 Mun 4 - via gianturco 99 I piano (presso Csst Poggioreale)	
38	Cooperative sociali	IMPIEGATO D'ORDINE	C1	ESPOSITO	LOREDANA	PUAT DS24 MUN 1 - via chiatamone 33 I piano (presso ASL NA 1 Centro DS24)	

MONTE ORE SETTIMANALE	CCNL APPLICATO	QUALIFICA	LIVELLO RETRIBUTIVO	COGNOME	NOME	SEDE DI LAVORO	EVENTUALI LAVORATORI ASSUNTI EX LEGGE 68/99
24	Cooperative sociali	IMPIEGATO D'ORDINE	C1	MERCOGLIANO	ANGELA	PUAT DS 24 Mun 1 (12 hh)- PUAT DS33 Mun 4 (12 hh)	
38	Cooperative sociali	IMPIEGATO D'ORDINE	C1	FALANGA	TIZIANA	PUAT DS25 Mun 10 - via diocleziano 330 (presso Csst Bagnoli-Fuorigrotta)	
24	Cooperative sociali	IMPIEGATO D'ORDINE	C1	GIANNINO	IMELDA	PUAT DS 25 Mun 10 (12 hh) - PUAT DS 26 Mun 9 (12 hh)	
38	Cooperative sociali	IMPIEGATO D'ORDINE	C1	KUDLATY	ANNA	PUAT DS26 Mun 9 - via Canonico Scherrillo 12 (c/o ASL NA 1 Centro DS 26)	
38	Cooperative sociali	IMPIEGATO D'ORDINE	C1	GAROFALO	VALERIA	PUAT DS27 Mun 5 - via Giacinto Gigante (presso Csst Vomero -Arenella)	
24	Cooperative sociali	IMPIEGATO D'ORDINE	C1	NOCERINO	CHIARA	PUAT DS27 Mun 5 (12hh) - PUAT DS 28 Mun 8 (12hh)	
38	Cooperative sociali	IMPIEGATO D'ORDINE	C1	IACENTE	DELIA	PUAT DS28 Mun 8 - viale della resistenza 25 comparto n (presso ASL NA 1 Centro DS 28)	
38	Cooperative sociali	IMPIEGATO D'ORDINE	C1	PERRELLA	CORRADO	PUAT DS 29 Mun 3 - via Don Bosco 4f ala B II piano (presso ASL NA 1 Centro DS 29)	
24	Cooperative sociali	IMPIEGATO D'ORDINE	C1	CARRINO	TIZIANA	PUAT DS 29 Mun 3 (12 hh) - PUAT DS 31 Mun 2 (12 hh)	
38	Cooperative sociali	IMPIEGATO D'ORDINE	C1	D'ANGELO	STEFANIA	PUAT DS 30 Mun 7 - piazzetta del Casale 22 (presso ASL NA 1 Centro DS30)	
24	Cooperative sociali	IMPIEGATO D'ORDINE	C1	RAVENNA	MARGHERITA	PUAT DS 30 Mun 7 (12 hh) - PUAT DS 32 Mun 6 (12 hh)	
38	Cooperative sociali	IMPIEGATO D'ORDINE	C1	LANZARO	ANTONELLA	PUAT DS 31 Mun 2 - corso garibaldi 395 (presso Csst Mercato Pendino)	

MONTE ORE SETTIMANALE	CCNL APPLICATO	QUALIFICA	LIVELLO RETRIBUTIVO	COGNOME	NOME	SEDE DI LAVORO	EVENTUALI LAVORATORI ASSUNTI EX LEGGE 68/99
38	Cooperative sociali	IMPIEGATO D'ORDINE	C1	GAMBARDELLA	STEFANIA	PUAT DS 32 Mun 6 - via fratelli grimm 1 (presso ASL NA 1 Centro DS 32)	
38	Cooperative sociali	IMPIEGATO D'ORDINE	C1	MARESCA	GIUSEPPE	PUAT DS 33 Mun 4 - via gianturco 99 I piano (presso Csst Poggioreale)	